



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali

Responsabile: Licheri Sandra

DETERMINAZIONE N. 1292

in data 22/11/2021

OGGETTO:

Trattativa diretta sul Mepa per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per Home Care Premium 2019-2022 -CIG: 896101712A

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:

- la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona e che prevede, quale strumento di programmazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) che si realizza nell'ambito del distretto sanitario;
- la deliberazione regionale n. 40/32 del 06.10.2011 con la quale si approvano le Linee Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) per il triennio 2012/2014;
- la deliberazione regionale n. 55/15 del 13.12.2017 con la quale si dispone la proroga delle linee guida vigenti sino al 31.03.2018, e comunque sino all'approvazione delle nuove linee guida (già prorogate per l'anno 2015 con delibera regionale n. 9/19 del 10.03.2015, per l'anno 2016 con delibera regionale n. 58/2 del 27.11.15 e per l'anno 2017 con DGR n. 69/27 del 23.12.2016);

Dato atto che:

- in data 19.05.2021, la Conferenza dei Servizi del Plus 21 ha stipulato l'Accordo di Programma con il quale viene individuato, nel Comune di Selargius, il capofila del Plus a decorrere dalla data di sottoscrizione definitiva della convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 disciplinante lo svolgimento delle funzioni associate;
- in data 09.08.2021 i rappresentanti legali degli enti gestori dell'ambito PLUS 21 hanno sottoscritto la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ambito territoriale Plus Cagliari 21 (art.30 d. lgs. n.267/2000);

Richiamato l'art. 8 dell'Accordo di Programma stipulato in data 19.05.2021 tra gli enti afferenti al Plus 21, che prevede che il Comune di Sestu supporti l'attuale Comune Capofila Selargius nella gestione tecnica- amministrativa – finanziaria - contabile del programma Home Care Premium;

Considerato che dal 01.01.2022 e sino alla sua conclusione prevista per il 30.06.2022, il Programma Home Care Premium 2019 dovrà essere interamente gestito dal Comune di Sestu;

Preso atto che, nell'ambito del PLUS 21, è istituito un apposito ufficio per la gestione e l'espletamento delle procedure tecniche e burocratico-amministrative necessarie alla gestione del programma Home care Premium 2019 in forma associata;

Preso atto, altresì, che con determinazione n. 921 del 10.09.2021 il Comune di Selargius, attuale ente capo fila del PLUS 21, ha provveduto all'acquisizione del personale amministrativo - contabile per la gestione dell'HCP sino al 31.12.2021 con contratto di somministrazione e tramite il ricorso all'agenzia Adecco con sede in Milano, Via Tolmezzo n.15 e che il personale tecnico rappresentato da n. 2 Assistenti Sociali è stato reclutato dal precedente Comune capofila del PLUS 21 con contratti di collaborazione autonoma;

Dato atto che il Comune di Sestu dal 01/01/2022 e sino alla conclusione del progetto prevista per giugno 2022 dovrà gestire il servizio con le stesse modalità utilizzate finora dall'Ente Capofila;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 157 del 05.10.2021 "Aggiornamento del Fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2021-2023" con la quale è stato previsto (allegato 4 - fabbisogno), il reclutamento con contratto di somministrazione e con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali con decorrenza 01.01.2022 e termine 30.06.2022 di:

- n. 1 Istruttore amministrativo/tempo pieno cat C;
- n. 1 Istruttore amministrativo-contabile/tempo parziale 28 ore settimanali cat C;
- n. 2 Assistenti sociali/tempo pieno cat D;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 05.10.2021 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)" con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e i corrispondenti capitoli di spesa: capitolo di Entrata n. 906 art 0 Finanziamento INPS degli interventi Home Care Premium 2022

(capitolo di Uscita n. 7135) e capitolo di Entrata 906 art 1 Finanziamento INPS degli interventi Home Care Premium 2019 (capitoli di Uscita n. 7135/1 - 7135/2 – 7135/10);

Considerato che:

- per dare attuazione al citato atto programmatico è necessario avviare una procedura volta all'individuazione di un'Agenzia per il Lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n.276/2003, con cui stipulare un contratto di somministrazione di lavoro della durata di mesi sei;
- il valore complessivo massimo dell'affidamento che trova copertura finanziaria negli appositi capitoli di spesa del Bilancio 2022 è di euro 89.919,86 comprensivo di Iva, sulla base del finanziamento ricevuto dall'INPS, da calcolarsi sul corrispettivo pattuito con l'Agenzia affidataria; detto importo costituisce il limite massimo delle prestazioni richiedibili ed eseguibili ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Comune di Sestu;

visti:

- il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n.81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183" il quale dispone:
 - all'articolo 30 che il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore;
 - all'articolo 31, comma 2, che salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro;
 - all'articolo 32, comma 4, il divieto di assunzione con tale tipologia di contratto di lavoro in capo ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - all'articolo 33, comma 1, che il contratto di somministrazione di lavoro, stipulato in forma scritta ad substantiam, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
 - b) il numero dei lavoratori da somministrare;
 - c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
 - d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
 - e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
 - f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori;
 - all'articolo 33, comma 2, che l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori;

- all'articolo 35,
 1. commi 1 e 2, che per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore;
 2. comma 4, che il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti;
 3. commi 6 e 7, che ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni;
- all'articolo 37 che gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n.88, è inquadrato nel settore terziario. Gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata;
- l'articolo 36 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n.165 rubricato "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile" il quale dispone:
 - al comma 2:
 1. la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35;
 2. che i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - al comma 3, la trasmissione di un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi

indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento;

- al comma 5, che in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione a carico del dirigente/responsabile facente funzioni;
- l'articolo 52 del CCNL Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018 rubricato "Contratto di somministrazione" il quale rimanda, per le norme applicabili agli Enti Locali, alla disciplina prevista dagli artt.30 e seguenti del D.Lgs.81/2015;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 1 del d.l. n.76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come modificato dalla legge 108/2021 e in particolare:

- il comma 2, lett. a) che prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e nel rispetto del principio di rotazione;
- il comma 3 che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n.50 del 2016;

Viste le Linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018 e da ultimo dalla delibera n. 636 del 10/07/2019, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rilevano:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro ovvero ad altri

mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.207/2010 o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art.1, comma 450, legge n. 296/2006);

Ritenuto, pertanto, ai sensi della vigente normativa precisare quanto segue:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di consentire all'Amministrazione di avvalersi di uno strumento flessibile attraverso l'acquisizione del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le figure professionali ascrivibili alla categoria C1 e D di cui al vigente CCNL, comparto Funzioni Locali, da impiegare nell'ambito del programma Home Care Premium per il quale questa Amministrazione interviene a supporto del Comune Capofila, con decorrenza 01.01.2022 e termine 30.06.2022, e nel dettaglio;
 - n. 1 Istruttore amministrativo - contabile/tempo pieno cat C;
 - n. 1 Istruttore amministrativo-contabile/tempo parziale 28 ore settimanali cat C;
 - n. 2 Assistenti sociali/tempo pieno cat D;
- l'oggetto consiste nell'individuazione di un' Agenzia di somministrazione di lavoro con cui stipulare un contratto di somministrazione a termine ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2015;
- il totale del costo del lavoro somministrato nel periodo considerato, non soggetto al ribasso è pari a € 72.400,00, oltre Iva di legge;
- il corrispettivo massimo per il servizio di somministrazione soggetto a ribasso è pari ad euro 10.860,00 oltre Iva di legge (ovvero pari ad euro 13.249,20 comprensivi di Iva al 22%);
- l'Irap da calcolarsi sull'imponibile è pari a € 4.270,66;
- le clausole essenziali del contratto, ovvero gli obblighi delle parti, sono fissate nel capitolato tecnico;
- la scelta del contraente avverrà, mediante affidamento diretto ai sensi l'articolo 1 del d.l. n.76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come modificato dalla legge 108/2021;
- l'operatore economico deve essere in possesso dei:
 - a) requisiti di capacità generale: assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80. D.Lgs. N. 50/2016;
 - b) requisiti di idoneità professionale:
 - iscrizione, per attività attinente l'oggetto di gara, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'operatore economico ha sede;
 - essere iscritti all'apposito Albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n.276/2003;
 - c) requisiti di capacità tecniche e professionali: esperienza documentata di almeno 12 mesi, anche non continuativa, negli ultimi cinque anni, per servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento;

Verificato, ai fini e per gli effetti di cui alla suddetta normativa, che alla data odierna:

- nè su Consip S.p.a. nè sulla piattaforma Sardegna Cat è attiva alcuna convenzione dalla quale poter acquisire il necessitato servizio;
- nel Mepa risulta attivo il Bando "Servizi di Ricerca, Selezione, Gestione e Somministrazione di lavoro temporaneo" ed è possibile utilizzare la trattativa diretta quale procedura per

eseguire l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto pertanto procedere, nell'ambito del MEPA, mediante invio della Trattativa di Offerta ai seguenti quattro operatori economici:

1. Adecco Italia Spa – sede legale in Via Tolmezzo n. 15, Milano – C.F./P.IVA 13366030156 (Trattativa Diretta N.1885068);
2. Manpower Srl– sede legale in Via Gioacchino Rossi 6, Milano – C.F. / P.IVA 11947650153 (Trattativa Diretta N.1889550);
3. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro – sede legale in Via Pisa, 29 a Torino – C.F./P.IVA 07704310015(Trattativa Diretta N.1889602);
4. Tempor Spa – Agenzia per il lavoro – sede legale in via Giovanni Battista Morgagni, 28 – Milano C.F./P.IVA 12015820157 (Trattativa Diretta N.1889628);

fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 05.11.2021 alle ore 18:00 e come importo da assoggettare a ribasso il corrispettivo massimo per il servizio di somministrazione pari a € 10.860,00;

Dato atto che l'individuazione degli operatori di cui sopra assicura il rispetto del principio di rotazione in quanto gli stessi non hanno mai partecipato a procedure d'appalto bandite dal Comune di Sestu;

Dato atto che, in data 08/11/2021, si è proceduto a constatare la presenza di un'offerta nell'ambito delle suddette trattative dirette rilevando quanto segue:

- offerta presentata dall'operatore economico Tempor Spa – Agenzia per il lavoro, con sede legale a Milano, consistente in un ribasso del 66,67% sul margine fisso per l'Agenzia per il lavoro, per un importo netto pari a € 3.619,64 (escluso IVA);

Preso atto che nei confronti dell'operatore Tempor Spa – Agenzia per il lavoro con sede legale in via Giovanni Battista Morgagni, 28 – Milano C.F./P.IVA 12015820157 si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;
- visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi tramite il portale telematico www.infocamere.it – regolare;
- Documento unico di regolarità contributiva on line - DOL – emesso dall'INPS prot. n. INAIL_29548342 - regolare;
- verifica di ottemperanza degli adempimenti previsti dalla Legge n. 12 marzo 1999 n. 68 art. 17, con nota prot. 2179776 del 23.08.2021 dell'AFOL Metropolitana di Milano;

Rilevato, inoltre, che sono state inviate le seguenti richieste in attesa di riscontro:

- dei Certificati Generali del Casellario di Cagliari richiesti con nota Prot. 36075 del 08.11.2021 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.;
- dei Certificati dei carichi pendenti nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. richiesti con note Prot. 36303, 36305, 36310, 36313, 36315 del 09.11.2021 ;
- del Certificato di regolarità fiscale richiesto con nostra nota Prot. n. 36106 del 08.11.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano;

Dato atto che la verifica della sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. c), dichiarati dall'operatore economico è stata avviata con note:

- prot. 36419 del 10.11.2021 trasmessa all'ASST di Monza;

- prot. 36422 del 10.11.2021 trasmessa all'ASST di Melegnano e della Partesana;
- prot. 36425 del 10.11.2021 trasmessa alla Fondazione IRCCS Ca' Granda;

Preso atto che, con nota prot. 37809 del 17.11.2021, l'ASST di Melegnano e della Partesana ha dato riscontro positivo alla richiesta di verifica della sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. c) e le restanti due note sono ancora in attesa di riscontro;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto di dover procedere all'affidamento diretto, ai sensi l'articolo 1 del d.l. n.76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come modificato dalla legge 108/2021 all'operatore economico Tempor Spa – Agenzia per il lavoro – sede legale in via Giovanni Battista Morgagni, 28 – Milano C.F./P.IVA 12015820157 per il Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per Home Care Premium 2019-2022" per un importo complessivo pari a € 76.019,64 così composto:

1) costo del lavoro stimato per fruire delle prestazioni dei lavoratori somministrati pari a € 72.400,00 esclusi dal campo di applicazione in materia di imposta sul valore aggiunto (importo non assoggettato al ribasso);

2) margine di Agenzia al netto del ribasso offerto è pari a € 3.619,64, oltre IVA al 22% (totale comprensivo di IVA è pari a € 4.415,96);

Ritenuto insussistente l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.81/2008, avuto riguardo alla natura dei servizi offerti;

Dato atto, inoltre, che il contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato mediante le modalità previste dalla piattaforma del Me.Pa ;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC e che in merito all'affidamento del servizio in oggetto in data 28/10/2021 è stato ottenuto il CIG n. 896101712A;

Dato atto che l'importo dell'affidamento di cui trattasi è superiore a euro 40.000 e che pertanto è necessario che l'acquisto sia inserito nella programmazione biennale di forniture e servizi 2021/2022 ai sensi dell'art.21 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 158 del 05.10.2021 è stata approvata la "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)" con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e i corrispondenti capitoli di spesa: capitolo di Entrata n. 906 art 0 Finanziamento INPS degli interventi Home Care Premium 2022 (capitolo di Uscita n. 7135) e capitolo di Entrata 906 art 1 Finanziamento INPS degli interventi Home Care Premium 2019 (capitoli di Uscita n. 7135/1 - 7135/2 – 7135/10);

Dato atto che la procedura di aggiornamento della programmazione è in corso;

Visto il comma 9 dell'art.7 del decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture in base al quale un servizio non inserito nella prima annualità del programma può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione dell'elenco avviando le procedure di aggiornamento della programmazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18.11.2021 avente ad oggetto "Modifica n. 04 al Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2021/2022" con la quale si è provveduto ad aggiornare la programmazione con l'inserimento del servizio di cui trattasi ;

Richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della giunta comunale n.192 del 13/12/2016 e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla procedura con apposita dichiarazione da produrre assieme alla dovuta documentazione

amministrativa al momento della presentazione dell'offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

Visto il Regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni approvato con delibera della Giunta comunale n.119 del 28/06/2016 e successive modificazioni;

Dato atto che ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Pani;

Dato atto, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, dell'assenza di conflitti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023";

Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 60 del 13 aprile 2021 avente il seguente oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei settori";

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15/04/2021 ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023, ove è prevista, tra le altre misure per la prevenzione della corruzione, quella relativa ai patti di integrità nelle procedure delle gare d'appalto;

Preso atto del decreto Sindacale numero 07 del 31/12/2020: Conferimento degli incarichi di vice segretaria e di Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali in capo alla dottoressa Sandra Licheri con decorrenza dal primo gennaio 2021;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000;

DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, attraverso la procedura di trattativa diretta nell'ambito del MEPA , N.1889628 all'operatore Tempor Spa – Agenzia per il lavoro – sede legale in via Giovanni Battista Morgagni, 28 – Milano C.F./P.IVA 12015820157, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 conv. con mod. in L. 120/2020, come modificato dalla L. 108/2021, il "Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per Home Care Premium 2019-2022" per le figure professionali ascrivibili alla categoria C1 e D di cui al vigente CCNL, comparto Funzioni Locali, da impiegare nell'ambito del programma Home Care Premium per il quale questa Amministrazione interviene a supporto del Comune Capofila con decorrenza 01.01.2022 e termine 30.06.2022 e nel dettaglio;

- n. 1 Istruttore amministrativo - contabile/tempo pieno cat C;
- n. 1 Istruttore amministrativo-contabile/tempo parziale 28 ore settimanali cat C;
- n. 2 Assistenti sociali/tempo pieno cat D;

per un importo complessivo pari a € 76.019,64 così composto:

1) costo del lavoro stimato per fruire delle prestazioni dei lavoratori somministrati pari a € 72.400,00, esclusi dal campo di applicazione in materia di imposta sul valore aggiunto (importo non assoggettato al ribasso);

2) margine di Agenzia al netto del ribasso offerto del 66,67% sul margine fisso per l'Agenzia per il lavoro pari a € 3.619,64, oltre IVA al 22%;

Di dare atto che :

- l'Irap presunta da calcolarsi e versarsi sull'imponibile è pari a € 4.270,66;

-il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Comune di Sestu ed effettivamente prestate dal lavoratore somministrato;

- il contratto sarà costituito dal documento digitale stipulato mediante le modalità previste dalla piattaforma del Me.Pa costituito dal documento digitale elaborato nella piattaforma del Me.PA,
- che, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del Codice degli Appalti, l'obbligazione è da intendersi perfezionata con la stipula del contratto e conseguente assunzione dell'impegno di spesa;

Di procedere alla stipula della trattativa diretta N. 1889628 sul MEPA con l'operatore economico Tempor Spa – Agenzia per il lavoro;

Di garantire la copertura finanziaria delle spese derivanti dall'affidamento in oggetto pari a € 81.086,62 mediante l'assunzione dei seguenti impegni di spesa:

- € 76.815,96 per costo del lavoro somministrato sul capitolo 7135.2 del bilancio 2022;
- € 4.270,66 per Irap sul lavoro somministrato sul capitolo 7135.10 del bilancio 2022;

Di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

L'Istruttore

Stefania Pani

La Responsabile del Settore

Sandra Licheri



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1292 del 22.11.2021

Oggetto: Trattativa diretta sul Mepa per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per Home Care Premium 2019-2022 -CIG: 896101712A

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2022	7135	2	D01292	1	Trattativa diretta sul Mepa per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per Home Care Premium 2019-2022 -CIG: 896101712A	25996	76.815,96
U	2022	7135	10	D01292	2	Trattativa diretta sul Mepa per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per Home Care Premium 2019-2022 -CIG: 896101712A	25996	4.270,66

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Sestu, 22.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 23.11.2021

L'impiegato incaricato